

2 1 NOV. 2017



Si riporta di seguito il nuovo Statuto AGCI AGRITAL così come modificato ed approvato dai delegati presenti alla V Assemblea nazionale AGCI AGRITAL:

STATUTO AGCI AGR.IT.AL.

**ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE
SETTORE AGRO ITTICO ALIMENTARE**

ARTICOLO 1

L'ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE SETTORE AGRO ITTICO ALIMENTARE, di seguito denominata AGCI AGR.IT.AL. è l'Associazione nazionale di settore dell'AGCI e rappresenta e tutela gli Enti Cooperativi operanti nell'agricoltura, nella pesca, nel consumo o nelle attività a queste direttamente o indirettamente connesse, nonché le Imprese singole o associate - anche in Organizzazioni di Produttori - e qualsiasi altro ente economico aderente ed operante nella produzione di alimenti ed in generale in tutte le attività collegate al sistema agro-ittico-alimentare, che concorrono al suo sviluppo socio-economico, e che, anche in prospettiva, possano sviluppare utili sinergie con le cooperative associate.

La sede sociale è in Roma.

NATURA

ARTICOLO 2

L'AGCI AGR.IT.AL. è costituita nell'ambito dell'AGCI, ai sensi e per gli effetti dell'art.15 del suo Statuto Nazionale, ed è disciplinata dal presente Statuto e dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile. L'AGCI AGR.IT.AL. gode di una propria autonomia amministrativa, patrimoniale e organizzativa e risponde col suo patrimonio di tutte le obbligazioni assunte, anche di quelle verso lo Stato e/o altri Enti pubblici.

Nell'ambito delle politiche generali dell'AGCI, l'Associazione è responsabile della specifica politica settoriale, dell'elaborazione ed attuazione della relativa linea programmatica, della promozione, sviluppo e organizzazione del Movimento cooperativo, dei rapporti con i corrispondenti settori delle altre Centrali cooperative, con le Organizzazioni professionali, imprenditoriali e con le Istituzioni pubbliche.

COMPITI

ARTICOLO 3

L'AGCI AGR.IT.AL si propone di operare affinché l'impresa cooperativa tra gli operatori del settore assurga a soggetto primario dei processi di trasformazione e ristrutturazione del sistema agro-ittico-alimentare italiano, nel quadro di una crescita della

qualificazione imprenditoriale degli Enti associati e della tutela dei diritti dei consumatori.

A questo fine AGCI AGR.IT.AL direttamente o indirettamente provvede a:

- 1) promuovere la costituzione di organismi associativi, cooperative e consorzi sul territorio nazionale;
- 2) partecipare alla elaborazione e gestione della programmazione a livello nazionale e regionale nel settore agro-alimentare, adottando essa stessa la programmazione quale metodo del governo del proprio sviluppo;
- 3) contribuire ad elevare il contenuto qualitativo delle produzioni agroalimentari nel quadro della più generale tutela del consumatore e del rispetto dell'ambiente;
- 4) con riferimento al punto precedente, intraprendere iniziative utili all'incremento della garanzia alimentare, alla sostenibilità delle attività produttive sul piano sociale, economico ed ambientale, alla valorizzazione delle produzioni nazionali attraverso l'affermazione della loro qualità e tipicità, al recupero del valore aggiunto da parte dei produttori favorendo meccanismi atti ad accorciare le filiere per ridurre il differenziale esistente tra prezzi alla produzione ed al consumo;
- 5) promuovere la trasparenza del mercato, e quindi la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, con opportune iniziative di etichettatura e di politiche dei marchi in grado di affermare qualità, contesti geografici ed ambientali, un modo corretto di lavorare e di produrre;
- 6) partecipare a manifestazioni fieristiche, campagne promozionali e qualsiasi altra iniziativa a livello nazionale o locale, sia in Italia che all'estero, finalizzate alla promozione commerciale delle produzioni degli enti associati;
- 7) assistere gli Enti associati del sistema agro-ittico-alimentare promovendo e sviluppando la loro attività tecnico economica ed assicurandone il coordinamento sul piano organizzativo ed operativo anche con la istituzione di uffici centrali e, in accordo con le Associazioni Territoriali o, in mancanza di accordo con queste con la Presidenza Nazionale (vedi anche art. 13 punto 5) dell'AGCI, uffici periferici e di coordinamento o centri di assistenza pesca (CAP);
- 8) perseguire lo sviluppo della cooperazione del settore dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, del consumo e dei comparti collegati allo scopo di conseguire una più consona collocazione degli stessi nell'economia regionale, nazionale e



comunitaria e promuovere la costituzione di cooperative, consorzi e di organismi associativi anche al fine di favorire ed incrementare l'occupazione;

- 9) partecipare a studi, convegni e seminari che riguardano il settore e promuovere, anche d'intesa con l'AGCI e le sue Associazioni Territoriali, proposte di riforme e di adeguamenti legislativi finalizzati alla valorizzazione tecnico-economica degli Enti operanti nel sistema agro-ittico-alimentare, nel consumo ed attività collegate;
- 10) svolgere le attività ad essa assegnate e finanziate da Enti pubblici e privati, da leggi dello Stato, Comunitarie e delle Regioni per la promozione e lo sviluppo del settore e/o del Movimento cooperativo in esso operante;
- 11) promuovere la formazione e la qualificazione dei soci, dei quadri e dei dirigenti cooperativi ed organizzare corsi seminari e convegni;
- 12) partecipare alla stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro che riguardano il settore ed esplicitare la tutela e rappresentanza degli Enti iscritti nei confronti di terzi.

ENTI ASSOCIATI

ARTICOLO 4

Aderiscono all' L'AGCI AGR.IT.AL., ai sensi dell' articolo 3 dello Statuto nazionale AGCI, le società cooperative e gli altri Enti iscritti all'AGCI che esercitano attività agricole, zootecniche, della pesca marittima, in acque lagunari ed interne, acquacoltura, ricerca, servizi, distribuzione, commercializzazione, consumo, trasformazione dei prodotti alimentari ed attività derivate e collaterali.

ARTICOLO 5

L'iscrizione all'Associazione comporta per ogni ente associato gli obblighi, i diritti ed i doveri di cui all'art.5 dello Statuto nazionale dell'AGCI, a cui si rimanda anche per quanto riguarda le modalità e tempi di recesso e decadenza dall'Associazione.

ORGANI

ARTICOLO 6

Sono organi dell'Associazione del settore:

- l'Assemblea Nazionale;
- la Giunta del Dipartimento Agricolo;
- la Giunta del Dipartimento Pesca;
- il Comitato Direttivo;

- la Presidenza;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE

ARTICOLO 7

L'Assemblea è convocata in via ordinaria ogni tre anni alla data e nella località prescelte dal Comitato Direttivo, previa approvazione della Presidenza nazionale dell'AGCI.

L'Assemblea Nazionale è costituita dai delegati rappresentanti delle cooperative operanti del sistema agro-ittico-alimentare italiano e nel consumo ed iscritte all'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con quelli previsti dall'apposito regolamento congressuale.

Il congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza dei delegati titolari della maggioranza dei voti attribuiti agli enti associati ammessi all'Assemblea; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente - che dirige i lavori dell'Assemblea stessa e provvede a convocare la prima riunione del Comitato Direttivo eletto dal Congresso per la elezione del Presidente nazionale dell'Associazione di settore - la Commissione per la verifica mandati, la segreteria ed ogni altra Commissione che risulti utile per lo svolgimento dei lavori congressuali.

La designazione dei delegati, l'attribuzione dei voti e la facoltà di delega è disciplinata ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Nazionale AGCI e dal Regolamento congressuale.

L'Assemblea approva lo Statuto dell'Associazione ed eventuali sue modifiche, la relazione politico-programmatica approvata dal Comitato Direttivo, eventuali mozioni ed ordini del giorno proposti dai delegati e, nell'ambito delle linee di politica generale dell'AGCI, adotta la linea programmatica.

L'Assemblea, sentito l'AGCI, elegge il Revisore dei Conti e, previa verifica dei verbali delle assemblee regionali in cui sono stati eletti i responsabili agricoltura e pesca in ciascuna Regione, ratifica le elezioni di questi e quindi sancisce la composizione delle Giunte di Dipartimento Agricoltura e Pesca e quindi del Comitato Direttivo composto dalle due Giunte unificate .

L'Assemblea può deliberare la istituzione e l'entità dei contributi integrativi per il settore,



che ha validità triennale; la deliberazione è soggetta all'approvazione della Presidenza Nazionale.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, e più precisamente a maggioranza sia dei delegati delle cooperative agricole che delle cooperative della pesca. Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie sono adottate con la maggioranza dei due terzi – sia dei voti espressi dalle cooperative agricole che di quelli espressi dalle cooperative della pesca - dei voti attribuiti agli enti associati ammessi all'Assemblea per ciascuno dei Dipartimenti.

GIUNTE DI DIPARTIMENTO

ARTICOLO 8

Le Giunte di Dipartimento, una per la pesca ed una per l'agricoltura, sono composte da un Responsabile di Dipartimento per ciascuna Regione e dal responsabile del Dipartimento del Consumo. La loro composizione potrà pertanto essere potenzialmente di massimo 21 membri per il Dipartimento Agricoltura e di 21 membri per il Dipartimento Pesca.

Delle Giunte di Dipartimento possono inoltre essere membri degli esperti nominati dalla Presidenza, scelti per le particolari competenze nel settore e/o per la loro esperienza maturata nella Amministrazione Pubblica o in Enti operanti con finalità attinenti ai settori dell'agricoltura e della pesca, con voto consultivo.

I responsabili regionali di Dipartimento sono eletti a maggioranza nelle Assemblee regionali delle cooperative agricole e della pesca aderenti, convocate dai Presidenti delle Associazioni Territoriali AGCI d'intesa con i Responsabili Regionali di settore in carica. La responsabilità regionale dei due Dipartimenti può anche essere affidata alla stessa persona, se eletta da entrambe le assemblee delle cooperative dell'agricoltura e della pesca.

La composizione delle Giunte di Dipartimento avviene quindi con la elezione dei suoi membri nelle Assemblee regionali, e della loro ratifica da parte della Assemblea nazionale, previa verifica dei mandati registrati nelle assemblee regionali. Per eleggere un Responsabile regionale di Dipartimento è condizione necessaria e sufficiente la esistenza nella Regione di almeno 2 cooperative operanti nelle attività di cui al Dipartimento stesso.

Il Responsabile del Dipartimento Consumo viene nominato dalla Presidenza.

Ciascuna Giunta di Dipartimento viene coordinata da un Vice-Presidente nazionale nominato in seno alla Presidenza nazionale di AGCI AGRITAL, e viene convocata ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga necessario per assumere decisioni relative a questioni inerenti il singolo Dipartimento.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno sette giorni prima della data delle riunioni anche via e-mail o pec; nel caso di urgenza telefonicamente o via e-mail tre giorni prima.

Durante tutto l'arco del loro mandato, i responsabili di Dipartimento regionali, esprimono in seno alla Giunta nazionale di cui sono membri un numero di voti pari al valore percentuale che raggiungono i voti espressi dalle cooperative rappresentate - ed ammesse al Congresso - rispetto al totale dei voti dello stesso dipartimento a livello nazionale. Il responsabile del Consumo esprime il totale nazionale dei voti delle cooperative di Consumo ammesse al Congresso.

Le deliberazioni in seno alle Giunte di Dipartimento avvengono per maggioranza semplice dei voti rappresentati dai membri presenti.

Le riunioni delle Giunte sono presiedute dal Presidente nazionale di AGCI AGR.IT.AL.

La Giunta del Dipartimento Agricolo:

- attua le relative linee programmatiche;
- coordina tutte le attività di promozione e sviluppo del Movimento cooperativo nel comparto;
- approva il rendiconto preventivo e consuntivo del Dipartimento Agricolo nel caso in cui questi presentino linee finanziarie di pertinenza agricola e li trasmette alla Presidenza dell'AGCI per gli adempimenti di cui all'art. 18 dello Statuto Nazionale

La Giunta del Dipartimento Pesca:

- attua le relative linee programmatiche;
- coordina tutte le attività di promozione e sviluppo del Movimento cooperativo nel comparto;
- approva il rendiconto preventivo e consuntivo del Dipartimento Pesca di ciascun esercizio e li trasmette alla Presidenza dell'AGCI per gli adempimenti di cui all'art. 18 dello Statuto Nazionale.



COMITATO DIRETTIVO

ARTICOLO 9

Il Comitato Direttivo è composto dai membri delle due Giunte di Dipartimento pesca ed agricoltura (che hanno in comune il responsabile per il Dipartimento del consumo) di cui al precedente art.8., più il Presidente nazionale, che lo presiede.

Viene convocato dal Presidente in prima e seconda convocazione ogni volta che si tratti di deliberare su questioni inerenti i 2 Dipartimenti, nonché quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo delle Giunte.

L'avviso di convocazione deve essere trasmesso, almeno sette giorni prima della data delle riunioni anche via e-mail o pec; nel caso di urgenza telefonicamente o via e-mail tre giorni prima.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza da un Vice Presidente delegato.

Il Comitato Direttivo, che è convocato per la sua prima riunione dal Presidente dell'Assemblea Nazionale entro 15 giorni dalla sua conclusione, provvede in tale adunanza, d'intesa con la Presidenza nazionale AGCI, ad eleggere il Presidente Nazionale di AGCI AGR.IT.AL., scegliendolo tra i delegati presenti al Congresso, con l'esclusione dei membri del Comitato stesso (e quindi dei responsabili regionali di Dipartimento).

Il Comitato Direttivo può istituire la carica di Presidente Onorario da scegliere tra i dirigenti che abbiano acquisito particolari benemerienze per lo sviluppo ed il prestigio dell'Associazione, e ne determina il ruolo e la funzione.

Il Comitato Direttivo elegge, su proposta del Presidente, la Presidenza.

Il Comitato Direttivo:

- a) approva la piattaforma programmatica elaborata dalla Presidenza da sottoporre all'esame dell'Assemblea Nazionale;
- b) delibera il programma dell'attività dell'Associazione e ne verifica l'attuazione;
- c) convoca l'Assemblea Nazionale come disposto dall'art. 7 del presente Statuto nonché quando lo richiedono o la metà degli Enti iscritti all'Associazione o tanti di questi Enti che rappresentino almeno la metà dei voti congressuali di entrambi i Dipartimenti risultanti dai dati dell'ultima Assemblea. In entrambi i casi, gli enti associati richiedenti, ai fini della loro valida computazione, devono essere in

regola con tutti gli obblighi statutari;

- d) determina le modalità di pagamento dei contributi integrativi per il settore, deliberati dal Congresso;
- e) approva gli eventuali regolamenti interni;
- f) autorizza la costituzione degli uffici centrali e periferici;
- g) sottopone, con espressa motivazione, e garantito ogni più ampio diritto di difesa, le istanze di sospensione ed esclusione dall'Associazione da sottoporre al giudizio dell'AGCI Nazionale.
- h) può convocare una volta, nel triennio del suo mandato, la Conferenza organizzativa-programmatica, con le stesse modalità e regole di funzionamento dell'Assemblea Congressuale.

Il Comitato Direttivo delibera, in prima convocazione a maggioranza semplice dei voti rappresentati dai presenti di ciascuno dei Dipartimenti. Per deliberare è pertanto necessario il raggiungimento della maggioranza sia nella Giunta di Dipartimento pesca che nella Giunta di Dipartimento agricoltura. In mancanza di maggioranza in entrambi i Dipartimenti, il punto posto ai voti è da intendersi respinto. In seconda convocazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

In caso di dimissioni, espulsione, decadenza o morte di uno dei componenti del Comitato Direttivo, questo procede alla sua sostituzione attraverso nuova elezione del responsabile regionale di dipartimento o, ove non ne ricorrano le condizioni, per cooptazione, d'intesa con il Presidente della Associazione Territoriale AGCI competente.

Il Presidente del Consorzio CIFAP e il Presidente dell'Associazione Pescatour, ove non coincidenti con uno dei Responsabili di Dipartimento membri della Giunta, o con il Presidente, partecipano ai lavori della Giunta del Dipartimento pesca con voto consultivo. Il Presidente del Consorzio ICR, struttura di servizio sia per la pesca che per l'agricoltura, partecipa con voto consultivo ad entrambe le Giunte ed al Comitato Direttivo.

LA PRESIDENZA

ARTICOLO 10

La Presidenza è composta dal Presidente e da quattro Vice Presidenti scelti tra i componenti delle due Giunte o tra i delegati e della Giunta Consultiva Agricola, ed eletti



dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente.

La Presidenza:

1. elabora la piattaforma programmatica da sottoporre all'esame dell'Assemblea Nazionale;
2. attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo e delle Giunte;
3. provvede agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e compie tutte le operazioni attinenti all'attività dell'Associazione non specificatamente di competenza dell'Assemblea congressuale e del Comitato Direttivo;
4. in caso di istituzione di uffici periferici decisi in accordo con le Associazioni Territoriali, nomina i responsabili e gli eventuali coordinatori, disciplinandone, indirizzandone e controllandone le attività, anche attraverso i Responsabili Regionali di Dipartimento;
5. predispone e sottopone alla approvazione della Giunta Pesca ed alla Giunta Agricola nel caso in cui vi fossero linee finanziarie di pertinenza agricola, il bilancio preventivo per l'esercizio di competenza ed il rendiconto consuntivo relativo all'esercizio precedente;
6. nomina i rappresentanti AGCI Agrital in tutte le istituzioni nazionali e in quelle in ambito sopra regionale;
7. nomina, qualora ne ravvisi l'opportunità, un Direttore dell'Associazione ed un Direttore Amministrativo. I poteri e le mansioni di questi vengono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Comitato Direttivo su proposta del Presidente;
8. assume e licenzia il personale dipendente e nomina e revoca i consulenti e collaboratori fissandone le attribuzioni ed i compensi;
9. dispone la costituzione di comitati e gruppi di lavoro;
10. su proposta del Presidente conferisce speciali deleghe di attività operative;
11. in caso di urgenza potrà validamente deliberare sulle competenze del Comitato Direttivo sottoponendo le decisioni allo stesso organo per la ratifica nella prima seduta utile;
12. propone al Comitato Direttivo e, in caso di particolare gravità e di questioni riguardanti dirigenti nazionali dell'Associazione, alla Presidenza Nazionale AGCI, la sospensione, anche cautelativa, e la esclusione dalle attività associative e

dall'Associazione di enti associati e/o di singoli responsabili di incarichi nazionali e/o degli uffici periferici;

- 13.** esprime il proprio parere all'AGCI nazionale sulle richieste di nuove adesioni;
- 14.** nomina esperti di riferimento, individuati prioritariamente tra i dirigenti dell'Associazione, tra i cooperatori associati ed i collaboratori, che convoca di volta in volta per la trattazione di temi specifici in Presidenza e/o in Giunta e/o in Direttivo;
- 15.** la Presidenza, per l'espletamento delle sue funzioni, e limitatamente al Dipartimento Agricoltura, si avvale della collaborazione della "Giunta Consultiva Agricola".
La Giunta consultiva è composta da Esperti di riferimento per ciascuna filiera (vitivinicolo, lattiero-caseario, ortofrutta, cerealicolo, oleicolo, ecc). La Giunta Consultiva Agricola ha funzione consultiva su qualsiasi argomento la Presidenza ritenga opportuno chiederlo. Tra i membri della Giunta Consultiva Agricola, la Presidenza nomina un Coordinatore nazionale.
- 16.** La Presidenza può eleggere al suo interno un coordinatore per ciascuna Giunta di Dipartimento.
- 17.** La Presidenza nomina il Responsabile del Dipartimento del Consumo, ed eventuali Esperti da inserire nella Giunte dei Dipartimenti Pesca ed Agricoltura, scelti per le particolari competenze nel settore e/o per la loro esperienza maturata nella Amministrazione Pubblica o in Enti operanti con finalità attinenti ai settori dell'agricoltura e della pesca.
- 18.** La Presidenza può deliberare in merito all'acquisto e alla cessione di partecipazioni anche azionarie in società, enti e organismi in genere che possano concorrere direttamente o indirettamente allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 3.
- 19.** La Presidenza potrà infine chiedere prestando le garanzie e/o co-garanzie fissate dagli istituti di credito e/o dagli enti e/o società erogatrici mutui, anticipazioni e finanziamenti di ogni tipo anche agevolati, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari, bancarie e finanziarie (ivi comprese la assunzione di obbligazioni e la concessione di avalli, fidejussioni, pegni, ipoteche ed altre garanzie reali) che possano concorrere



direttamente o indirettamente allo svolgimento dei compiti di cui all'art. 3

PRESIDENTE

ARTICOLO 11

Il Presidente rappresenta l'Associazione e ne ha la firma sociale e sovrintende al regolare funzionamento di tutti i servizi.

Convoca e presiede le Giunte di Dipartimento, il Comitato Direttivo e la Presidenza.

Firma tutti gli atti ufficiali dell'Associazione ed ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive, riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi giurisdizione, nonché, per il migliore espletamento dei compiti istituzionali, intrattiene relazioni con gli Istituti di credito anche attraverso l'accensione di linee di credito.

In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente delegato.

ARTICOLO 12

Per l'assolvimento dei compiti previsti negli articoli 18 e 37 dello Statuto Nazionale AGCI, un componente dell'Ufficio di Presidenza, nominato dal Presidente AGCI, partecipa di diritto alle riunioni delle Giunte, del Comitato Direttivo e della Presidenza, con voto consultivo.

RAPPORTI REGIONALI E DECENTRAMENTO

ARTICOLO 13

1. Una volta determinata nella programmazione l'entità degli eventuali trasferimenti dal centro alla periferia, o viceversa, la Presidenza del settore dovrà, assieme ai Responsabili regionali, registrare l'accordo delle Associazioni Territoriali AGCI. Laddove questo non fosse possibile rimetterà la questione alla Presidenza Nazionale AGCI.
2. I Responsabili regionali di Dipartimento, che dovranno partecipare agli organi dirigenti delle rispettive Associazioni Territoriali AGCI, svolgono nell'ambito di queste un ruolo attivo sia di supporto alla programmazione, sia nella loro organizzazione e gestione.
3. Per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche il settore deve sentire l'Associazione Territoriale AGCI ed informarla degli eventi settoriali, anche organizzati da terzi.
4. Fermo restando quanto stabilito dallo Statuto nazionale, i Responsabili Regionali di

Dipartimento hanno l'obbligo di dare continuità alle informazioni sulle questioni di politica settoriale alla rispettiva Associazione Territoriale AGCI.

5. In caso di controversie tra il settore e le Associazioni Territoriali la Presidenza AGCI attiva specifiche commissioni, con funzioni ispettive.

ENTRATE

ARTICOLO 14

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote associative eventualmente erogate dall'AGCI;
2. dalle eventuali contribuzioni integrative che le cooperative aderenti si impegnano a versare nella misura e con le modalità che sono stabilite rispettivamente dal Congresso e dal Comitato Direttivo;
3. dai finanziamenti erogati dallo Stato ed altri Enti Nazionali, Regionali o Comunitari ai sensi delle leggi in vigore;
4. dai contributi, sussidi, e concorsi di Enti pubblici e privati nonché da enti nazionali statali a qualunque titolo e forma;
5. dalle somme ricevute per atto di liberalità od altro titolo;
6. la quota associativa non è trasferibile e non è rivalutabile;
7. è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
8. è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, all'AGCI o ad altra Associazione con finalità analoghe e ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ESERCIZIO E RENDICONTI

ARTICOLO 15

L'esercizio va dall' 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

I rendiconti preventivo e consuntivo predisposti dalla Presidenza, sono deliberati dalla Giunta Pesca e dalla Giunta Agricola in caso siano presenti linee finanziarie di pertinenza agricola e trasmessi all'AGCI.

Il rendiconto consuntivo, per quanto di competenza, sarà sottoposto al Revisore dei



Conti almeno 15 giorni prima della sua approvazione.

REVISORE DEI CONTI

ARTICOLO 16

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea su indicazione della Presidenza dell'AGCI

MODIFICHE ALLO STATUTO

ARTICOLO 17

Il presente Statuto può essere modificato anche con deliberazione dell'Assemblea Nazionale appositamente convocata in seduta straordinaria, con le stesse modalità dell'Assemblea ordinaria con il rispetto delle maggioranze di cui al precedente art. 7.

In considerazione del processo di decentramento in atto il Comitato Direttivo è autorizzato ad apportare al presente Statuto le modifiche ritenute indispensabili per il corretto funzionamento del settore su proposta della Presidenza nazionale di settore e previa approvazione della Presidenza Nazionale AGCI, convocando nel più breve tempo possibile una specifica Conferenza Organizzativa.

RICHIAMO AD ALTRE NORME

ARTICOLO 18

Per quanto non stabilito dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, dello Statuto e dei Regolamenti AGCI.

CONFORMITÀ

ARTICOLO 19

Il Comitato Direttivo è autorizzato ad apportare al presente Statuto le eventuali modifiche richieste dall'AGCI.

*

*

*

*